

LE MOBILI FRONTIERE DEL DIRITTO FAMILIARE. L'ASSEGNO
DIVORZILE

*THE MOVING BORDERS OF FAMILY LAW. THE DIVORCE
ALLOWANCE*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2064-2091



Susanna
CAPPUCCIO

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: I recenti orientamenti giurisprudenziali hanno valorizzato l'apporto fornito al ménage familiare e riconosciuto l'assegno divorzile anche al cospetto della scelta, "autoresponsabilmente" assunta, di instaurare una nuova convivenza, attribuendo così rilievo alla funzione compensativa che sembrerebbe avere una sua autonoma rilevanza. Alla luce della ricostruzione richiamata, occorre verificare il possibile impatto della valorizzazione delle esigenze compensative nelle dinamiche familiari, interrogandosi, inter alia, se possa prospettarsi una lettura evolutiva dell'art. 5, comma 10, l. 898/1970, nelle fattispecie in cui l'ex coniuge contragga nuovo matrimonio. La prospettiva metodologica è quella del fatto storico; l'angolo prospettico resta il c.d. ordinamento del caso concreto, tenendo conto del vissuto familiare, tra autoresponsabilità e solidarietà.

PALABRAS CLAVE: Assegno divorzile; convivenza more uxorio; tutela del coniuge debole; solidarietà post-coniugale; autoresponsabilità.

ABSTRACT: *The latest case law has enhanced the intake given to the family and acknowledged the divorce allowance, also in case of new cohabitation, giving importance to its compensatory function and independent relevance. In light of this, it has to be verified the possible impact of the compensatory needs in family dynamics: the main question is if article 5 c. 10 of L. 898/1970 could be interpreted in a evolutive way even if the former partner get married again. The methodological perspective is the historic facts, so called ordinamento del caso concreto (specific cases), which takes into account the family experience between self-responsibility and solidarity.*

KEY WORDS: *Divorce allowance; cohabitation; weaker partner protection; solidarity after divorce; self-responsibility.*

SUMARIO.- I. LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA IN FAMIGLIA E LE PRIME APPLICAZIONI DELL'ART. 5, COMMA 6, L. 898/1970.- II. L'ASSEGNO DI DIVORZIO TRA SOLIDARIETÀ E AUTORESPONSABILITÀ: UN DIFFICILE EQUILIBRIO.- III. INSTAURAZIONE DI UNA FAMIGLIA DI FATTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE PEREQUATIVO-COMPENSATIVA.- IV. I POSSIBILI NUOVI SCENARI.

I. LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA IN FAMIGLIA E LE PRIME APPLICAZIONI DELL'ART. 5, COMMA 6, L. 898/1970.

La riforma del diritto di famiglia, in attuazione dei principi costituzionali, ha mutato profondamente l'articolato sistema di regole, segnando il passaggio da una concezione gerarchica¹, in cui gli interessi dell'istituzione familiare risultavano prioritari rispetto a quelli del singolo, ad una concezione equiordinata e giuridicamente unitaria², che pone la famiglia in funzione della persona³, attribuendo rilievo centrale e preminente alle esigenze e alle scelte di ciascun componente⁴ e perseguendo la tutela dei principi di solidarietà, dignità e uguaglianza⁵.

Da una lettura costituzionalmente orientata e alla luce delle fonti multilivello, la famiglia assurge a ruolo di formazione sociale privilegiata nel cui ambito si sviluppa la personalità del singolo⁶, la cui dignità rappresenta l'obiettivo primario da perseguire tanto nella fase fisiologica quanto in quella patologica del rapporto.

Se in costanza di matrimonio il principio di uguaglianza è garantito dalla parità dei coniugi, dalla eguale valenza del lavoro professionale e casalingo, dal dovere

1 Sul punto v. FALZEA, A.: "I rapporti patrimoniali", in AA.VV.: *La riforma del diritto di famiglia, Atti dei Convegni Lincei*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1978, pp. 33 ss.

2 I coniugi sono tenuti in pari misura a concorrere alla realizzazione della vita familiare. L'unità familiare è fondata sull'accordo dei coniugi che rileva sia per la costituzione sia per la conservazione del rapporto coniugale; si tratta di un regime che può garantire una elevata forma di civile dignità: FALZEA, A.: *Famiglia e aspetti patrimoniali*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 1 ss. La centralità dell'accordo è stata, invero, già evidenziata dall'illustre maestro ben prima dell'avvento della Carta costituzionale, ID, *La separazione personale dei coniugi*, Giuffrè, Milano, 1943, p. 113.

3 Osserva TOMMASINI, R.: "Formazioni sociali in divenire", in AA.VV.: *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, (a cura di V. SCALISI), Giuffrè, Milano, 2004, p. 560, che alla luce dell'art. 29 Cost. viene dato risalto all'aspetto unitario della famiglia ma "nello stesso tempo è anche garantito l'interesse individuale dei soggetti che compongono la famiglia".

4 Secondo RUSCELLO, F.: *Lineamenti di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 153, la tutela della famiglia non comporta una garanzia per l'istituzione in sé considerata, ma "il favore per lo sviluppo della persona in una determinata famiglia".

5 La solidarietà familiare si può attuare solo nel rispetto dei principi di libertà, parità e dignità individuali, PARRINELLO, C.: "Art. 150", in AA.VV.: *Commentario codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI) Della famiglia, (a cura di G. DI ROSA), Utet, Milano, 2018, p. 701.

6 Cfr. PERLINGIERI, P.: *Sui rapporti personali nella famiglia*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, Esi, Napoli, 1979, pp. 1253 ss.

• Susanna Cappuccio

Assegnista IUS/01 Università degli Studi di Messina. E-mail: scappuccio@unime.it

di contribuire ai bisogni della famiglia, resta il dubbio se, verificatasi la rottura del ménage, e alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di assegno di divorzio, adeguata tutela riceva il coniuge che abbia sacrificato le proprie aspirazioni ed esigenze personali e professionali a vantaggio della famiglia e dell'altro coniuge.

La ratio etico-giuridica dell'assegno di divorzio risiede negli obblighi di solidarietà che permangono anche a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale⁷.

L'istituto, disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987, rappresenta lo strumento attraverso il quale dare attuazione ad una regolamentazione, tendenzialmente egualitaria, degli assetti economici del rapporto ormai sciolto⁸.

Le prime applicazioni della disposizione sono state influenzate dal contesto socio-economico esistente al momento dell'entrata in vigore della legge, in cui i rapporti familiari erano caratterizzati da una netta divisione dei ruoli con conseguente incidenza sulle posizioni economico-patrimoniali derivanti dalla rottura del vincolo coniugale.

Sulla spinta del rinnovato principio di parità ed uguaglianza tra i coniugi, la giurisprudenza, nell'interpretare l'art. 5, comma 6, nella sua originaria formulazione⁹, ha attribuito all'assegno di divorzio una composita¹⁰, sicché, ai fini del suo riconoscimento, occorre prendere in considerazione il criterio assistenziale (condizioni economiche dei coniugi), risarcitorio (ragioni che hanno determinato lo scioglimento del matrimonio) e compensativo (contributo personale ed economico fornito alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune), operanti ciascuno sia come criterio di attribuzione, sia come

7 Secondo TOMMASINI, R.: "Primi "discutibili" orientamenti della Suprema Corte in tema di determinazione dell'assegno di divorzio", *Rassegna di diritto civile*, 1990, 4, p. 897, la solidarietà post-coniugale non esprimerebbe la sopravvivenza di uno status connesso ad un rapporto personale definitivamente estinto ma troverebbe giustificazione proprio nella sua cessazione.

8 Secondo BIANCA, C.M.: "Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale", *Famiglia e Diritto*, 2018, 11, pp. 955 ss., fondamento del diritto all'assegno divorziale del matrimonio è dunque la solidarietà che obbliga al reciproco aiuto le parti del disciolto matrimonio, comunemente chiamata solidarietà postconiugale.

9 La norma recitava: "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione".

10 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26 aprile 1974, n. 1194, Cass. civ., 2 giugno 1981, n. 3549, Cass. civ., 10 gennaio 1986, n. 72; in senso diverso, altra parte della giurisprudenza (Cass. civ., 7 maggio 1974, n. 1283) evidenziava la funzione risarcitorio-indennitaria dell'assegno, sottolineando - provocatoriamente - che si tratterebbe di una "elemosina graziosamente elargita da parte del giudice" (Cass. civ., 1 dicembre 1974, n. 263).

parametro per la determinazione dell'assegno, eventualmente stabilendo quale dovesse prevalere in concreto¹¹.

In questo contesto l'assegno si caratterizzava sempre più come strumento volto a riequilibrare le posizioni economico-patrimoniali, scongiurando vantaggi per un coniuge a discapito dell'altro; nella valutazione complessiva e paritaria dei criteri ex art. 5, comma 6, assumevano rilievo l'apporto personale fornito alla comunità familiare e le eventuali perdite di chances lavorative e professionali subite dal coniuge più debole.

La prospettiva diretta a valorizzare la funzione composita risulta incisa dalla novella del 1987¹² che, al fine di superare le incertezze applicative, propende per la natura "eminente assistenziale" dell'assegno, che rinviene nell'"adeguatezza dei mezzi" del coniuge richiedente o, comunque, nell'impossibilità di "procurarsi per ragioni oggettive", la condizione necessaria per l'affermazione del diritto¹³.

La preminente valenza attribuita al profilo assistenziale e il mancato riscontro dei presupposti, sopra richiamati, in capo al coniuge richiedente comportava l'inoperatività degli altri criteri enunciati dalla disposizione volti a garantire la funzione perequativo-compensativa dell'assegno¹⁴, annientando oltremodo l'eventuale contributo fornito dal coniuge alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge durante il rapporto matrimoniale.

11 BENANTI, C.: "La nuova funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, II, p. 1601.

12 Art. 10, comma 1, L. 898/1987, "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarsi per ragioni oggettive".

13 In tal senso v. Cass. civ., 4 aprile 1990, n. 2799, secondo cui "l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ... costituisce presupposto per il riconoscimento dell'assegno stesso". Cfr. BIANCA, C.M.: "Commento all'art. 5 L. div.", in AA.VV.: *Commentario al diritto italiano della famiglia*, (a cura di G. CIAN, G. OPO, A. TRABUCCHI), VI, I, Cedam, Padova, 1993, pp. 326 ss.; ROSSI, M.: "Gli effetti di natura patrimoniale del divorzio riguardo ai coniugi", in AA.VV.: *La famiglia in crisi*, (a cura di G. CASSANO, G. OBERTO), Cedam, Padova, 2016, p. 375; RIMINI, C. e RAZZARI, M.: "Art. 5", L. 1.12.1970, n. 898", in AA.VV.: *Commentario del codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI), Della famiglia, 2ª ed., (a cura di G. DI ROSA), III, Utet, Torino, 2018, pp. 131 ss.; SESTA, M.: "Profili attuali della solidarietà post coniugale", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 126.

14 Cass. civ., 13 maggio 1998, n. 4809. Alcuni studiosi ritengono che si debba attribuire un ruolo centrale ai criteri partecipativo-contributivi di cui alla prima parte del novellato 6° comma e non una funzione soltanto assistenziale: TOMMASINI, R.: "Il diritto all'assegno di divorzio: criteri di determinazione", in AA.VV.: *La riforma del divorzio*, (a cura di E. QUADRI), passim, Napoli, 1987, pp. 283 s.

Peraltro, il nuovo e generico richiamo ad un giudizio di “adeguatezza dei mezzi”¹⁵, privo di un espresso parametro di riferimento¹⁶, da ricercare al di là degli indicatori contenuti nella norma, ha dato vita a rilievi da parte della dottrina¹⁷ e ad interpretazioni giurisprudenziali contrastanti che muovevano da due concezioni opposte del rapporto tra matrimonio e divorzio¹⁸.

Un primo orientamento¹⁹ riteneva che la natura eminentemente assistenziale dell'assegno rinvenisse il suo fondamento non nello stato di bisogno dell'avente diritto, che ben poteva essere economicamente autosufficiente, ma, piuttosto, nell'apprezzabile deterioramento, a seguito della rottura del rapporto matrimoniale, delle sue precedenti condizioni economiche.

L'altro orientamento²⁰, invece, ha identificato il parametro dell'adeguatezza nella “mera sufficienza economica”, sicché l'ex coniuge non ha diritto alla somministrazione dell'assegno se è in grado di provvedere adeguatamente da sé al proprio mantenimento²¹.

-
- 15 Parte della dottrina osserva che il legislatore del 1987 ha “dettato una norma in bianco, lasciando all'interprete ufficiale di riempirla di contenuto concretamente precettivo” (GABRIELLI, G.: “L'assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione”, *Rivista di diritto civile*, 1990, II, p. 540), in quanto il concetto di adeguatezza è certamente mutevole (BONILINI, G.: “Art. 5” in AA.VV.: *Lo scioglimento del matrimonio*, (a cura di G. BONILINI, F. TOMMASEO) in *Commentario c.c.* Schlesinger (diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 3^a ed., 2010, pp. 575 ss.
- 16 La individuazione “in positivo” dell'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente richiama un “modello di vita autonomo e dignitoso” da valutare caso per caso, secondo una pretesa configurazione della coscienza sociale. L'autore precisa come “il referente di questo parametro è di difficile comprensione, essendo opinabile quale possa essere secondo il comune sentire questo modello di vita”: TOMMASINI, R.: “Primi “discutibili” orientamenti della Suprema Corte in tema di determinazione dell'assegno di divorzio”, cit., p. 896. V., altresì, SANTOSUOSSO, F.: “Il divorzio – effetti per i coniugi”, in AA.VV.: *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), Persone e Famiglia, tomo II, Utet, Torino, 1996, p. 331.
- 17 Secondo ROMA, U.: “Prmissime contestazioni al criterio dell'indipendenza economica per l'assegno di divorzio e non solo”, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 2, p. 216, “l'infelice formulazione della disposizione ed il suo carattere di compromesso, testimoniato dai lavori preparatori, ha provocato una spaccatura tra gli interpreti, divisi tra coloro che sostenevano la natura ormai esclusivamente assistenziale dell'assegno e quanti reputavano che il sicuro rafforzamento di tale natura, operato dalla riforma del 1987, si accompagnava alla persistente rilevanza degli altri criteri (compensativo e risarcitorio), non solo in sede di quantificazione, ma pure di attribuzione dell'assegno”.
- 18 A fronte del nuovo testo dell'art. 5, comma 6, l. div., risulta immediatamente chiaro come la questione esegetica ruotasse essenzialmente intorno al problematico coordinamento della prima parte della disposizione, col relativo elenco dei vari “elementi” ivi enumerati: QUADRI, E.: “L'assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato comune”, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 9, p. 1261.
- 19 Secondo Cass. civ., 17 marzo 1989, n. 1322, “ai fini della attribuzione e della determinazione dell'assegno di divorzio, in base al criterio assistenziale, non rileva lo stato di bisogno dell'avente diritto, che può essere economicamente autosufficiente, ma l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, delle condizioni economiche del suddetto rispetto a quelle su cui, con riferimento al reddito ed alle sostanze dell'altro, egli poteva contare in costanza di rapporto e che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio a favore del coniuge impoverito”.
- 20 Cass. civ., 2 marzo 1990, n. 1652.
- 21 In dottrina, tra i tanti, v. FINOCCHIARO, A.: “Commento all'art. 5 l.d.”, in AA.VV.: *Diritto di famiglia*, (a cura di A., FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO), III, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 400 ss.; TOMMASINI, R.: “Primi “discutibili” orientamenti della Suprema Corte in tema di determinazione dell'assegno di divorzio”, cit., pp. 896 ss. Secondo l'autore, ul. cit. “la soluzione offerta dalla Corte, al di là del caso di specie, finirebbe con l'ignorare qualunque valutazione relativa al preesistente regime patrimoniale della famiglia e determinerebbe un trattamento profondamente ingiusto per il coniuge che abbia prestato e preli attività lavorativa”.

Se gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati risultano contrastanti in relazione al parametro di commisurazione del giudizio di “adeguatezza dei mezzi”, entrambi ritengono che il giudizio dovesse articolarsi rigorosamente in due fasi distinte tra loro: solo dopo aver accertato l’inadeguatezza dei mezzi (parametrata o al tenore di vita o all’autosufficienza economica), cd. fase dell’“an debeatur”, si procede a quantificare la misura concreta del contributo, cd. fase del “quantum debeatur”.

Il contrasto ermeneutico sorto tra i giudici di legittimità ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite che nel tentativo di trovare un compromesso tra le diverse istanze, pur richiamando l’impostazione in chiave bifasica, giungono a riconoscere l’assegno anche in assenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto, dando così rilievo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio²², eventualmente temperandolo sulla base degli altri parametri, fra i quali, il contributo dato da ciascun coniuge alle esigenze familiari e la durata della relazione coniugale²³.

La soluzione prospettata dalla Suprema Corte appare condivisibile per avere, attraverso l’applicazione del principio di solidarietà post-coniugale, apprestato massima tutela al coniuge debole²⁴, che in quel momento storico veniva identificato nella donna, dando puntuale attuazione al riconoscimento egualitario dei ruoli all’interno della famiglia. Tuttavia, occorre segnalare che la decisione non appare in linea con le scelte legislative del tempo, volte a tutelare la donna non più attraverso un meccanismo di tipo assistenzialistico, ma, piuttosto, con interventi volti a superare in ogni settore il gap di genere²⁵. Peraltro, a volte, ha favorito comportamenti deresponsabilizzati del beneficiario, disincentivandolo a rendersi protagonista nel mercato del lavoro, nonostante emerga dalle argomentazioni che

22 Secondo l’orientamento restrittivo l’adeguatezza dei mezzi doveva essere riferita al parametro della vita libera e dignitosa e non piuttosto al tenore di vita matrimoniale che “si pone in contrasto con l’idea di divorzio quale cessazione definitiva della comunione tra i coniugi e porta con sé il rischio di dare vita a rendite parassitarie, deresponsabilizzando il coniuge economicamente debole”, cfr., AL MUREDEN, E.: “Assegno di divorzio ed incrementi reddituali del coniuge economicamente forte”, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2004, 6, pp. 748 ss., AULETTA, T.: *Il diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 217.

23 Cass. civ., Sez. Un., sent. Gemelle 29 novembre 1990 nn. 11489, 11490 e 11492.

24 Parte della dottrina ritiene che attraverso il binomio assistenza-solidarietà postconiugale si intende impedire che la decisione di sciogliere il vincolo possa “cancellare senza tracce l’impegno di vita assunto col matrimonio e di abbandonare alla sua sorte chi su tale impegno aveva costruito la sua famiglia” (BIANCA, C.M., “Commento all’art. 5 l.d.”, cit. p. 337).

25 Occorre ricordare che gli anni ‘90 del secolo scorso si caratterizzano per la presa di coscienza da parte del legislatore di dovere intervenire attraverso normative che concretamente potessero dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale ed in questa direzione assumono rilievo le diverse normative in tema di pari opportunità per l’accesso al mondo del lavoro da parte delle donne. La realizzazione dell’uguaglianza sostanziale si attua garantendo le pari opportunità a persone di sesso diverso, mediante l’adozione di azioni positive per le donne, quali misure tese a rimuovere gli ostacoli di fatto che ne impediscono la realizzazione e in quest’ottica assume centrale rilievo la Legge 125/91 in tema di “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro” il cui Articolo 1, rubricato Finalità, recita: 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare, l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”

tale rischio si sarebbe potuto arginare attraverso una bilanciata valutazione dei criteri indicati nella norma²⁶.

II. L'ASSEGNO DI DIVORZIO TRA SOLIDARIETÀ E AUTORESPONSABILITÀ: UN DIFFICILE EQUILIBRIO.

L'impianto interpretativo delineato dalle Sezioni Unite del '90 è rimasto costante in giurisprudenza per quasi un trentennio²⁷, trovando anche l'avallo della Corte Costituzionale²⁸.

Nel corso di questo lungo lasso temporale si avverte sempre più l'esigenza, per un verso, di superare il parametro del tenore di vita, potenziale generatore di forme di ultrattività del vincolo che potrebbero tradursi in una sorta di assicurazione vitalizia sine die, e, per altro verso, di contemperare la tutela del coniuge debole con il principio di autoreponsabilità, in particolar modo quando si è al cospetto di matrimoni di breve durata.

Se, infatti, le attribuzioni patrimoniali post-coniugali trovano fondamento nel principio di solidarietà che rinviene la sua originaria connotazione nel vissuto familiare, caratterizzato da dedizione e condivisione, e che si proietta al di là di esso, l'esigenza di riequilibrare le posizioni degli ex coniugi non dovrebbe avvertirsi in quei rapporti di breve durata in cui sia difficilmente ravvisabile uno squilibrio economico-patrimoniale eziologicamente correlato alle scelte condivise.

Un primo tentativo di superare il tenore di vita, quale parametro di commisurazione dell'assegno, è stato operato dalle sezioni semplici della Corte

26 Secondo GABRIELLI, G.: "L'assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione", cit., p. 543, "la discrezionalità giudiziale può spaziare, nel disporre l'assegno, fra un massimo rappresentato dal tenore di vita matrimoniale e un minimo costituito dagli alimenti, in considerazione di una pluralità di elementi indicati nella norma". Alcuni giungono a ritenere che "si assiste nella prassi alla liquidazione di assegni che, il più delle volte, lungi dal consentire la conservazione di analogo tenore di vita, costringono i beneficiari a penose restrizioni": BUTTIGLIONE F.: "Assegni di mantenimento del coniuge e dei figli. Assegno di divorzio", in AA.VV.: *Diritti e tutele nella crisi familiare*, (a cura di MARIANI I. E PASSAGNOLI G.), Cedam, Padova, 2007, p. 38. Si assiste ad un divario tra affermazioni teoriche e applicazioni pratiche nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno divorzile: RIMINI, C.: "La crisi della famiglia", in AA.VV.: "Il nuovo divorzio", in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Schlesinger (diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI), Giuffrè, Milano, 2015, p. 121.

27 V., tra le tante, Cass. civ., 4 gennaio 1991, n. 39, Cass. civ., 12 marzo 1992, n. 3019, Cass. civ., 24 marzo 1994, n. 2872.

28 La Consulta (Corte Cost. 11 febbraio 2015, n. 11), rigettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 6 comma, per contrasto con l'art. 3 Cost., ha precisato come "il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile". Secondo la Corte il parametro del tenore di vita rileva unicamente per determinare "in astratto...il tetto massimo della misura dell'assegno" ma occorre altresì tener conto della circostanza che detto "parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5", quali la condizione e il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione che "agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto" e possono giungere "anche ad azzerarla", qualora la conservazione del tenore di vita collida con tali parametri.

di Cassazione²⁹ che, muovendosi in una prospettiva individualistica dei rapporti tra ex coniugi, hanno affermato il principio di autoresponsabilità³⁰, subordinando il diritto all'assegno del coniuge istante alla "non autosufficienza economica"³¹, nell'ottica di scongiurare "rendite di posizione" post-coniugali, tendenzialmente vitalizie³².

È evidente che nella soluzione adottata i giudici piuttosto che armonizzare le esigenze solidaristiche legate al pregresso rapporto matrimoniale con il nuovo principio, le hanno poste in netta antitesi. Infatti, la logica assistenziale, rivisitata alla luce del principio di autoresponsabilità e/o dell'indipendenza economica, attinente esclusivamente alla persona dell'ex coniuge richiedente l'assegno e svincolata dal

- 29 Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504. Favorevole alla prospettiva ricostruttiva della Corte è BARBA, V.: "Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente", *Giustiziacivile.com*, 27 novembre 2017; in senso contrario TOMMASEO, F.: "La Prima Sezione sui criteri per stabile *an* e *quantum* sull'assegno divorzile: una svolta nella giurisprudenza della Cassazione?" e SCALERA, A.: "Assegno divorzile: l'indipendenza economica del coniuge e il nuovo parametro di riferimento", *Quotidiano giuridico*, 11 maggio 2017; BIANCA, C.M.: "L'ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?", *Giustiziacivile.com*, 9 giugno 2017.
- 30 In questo senso l'autoresponsabilità assume un significato coincidente con quello accolto dal diritto tedesco in materia di divorzio (par. 1569 BGB), laddove si prevede l'assegno *rectius* il diritto agli alimenti solo nel caso in cui il coniuge non sia capace di provvedere ai suoi bisogni e sino a quando non riesca a trovare una occupazione lavorativa adeguata (par. 1573 BGB).
- 31 I Principi europei della Commission on European family law prevedono che dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni (principio di autosufficienza (2:2), e la possibilità che il giudice ordini il pagamento in un'unica soluzione (2:5). Per un commento ai Principi si rinvia a PATTI, S.: "I principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi", *Famiglia*, 2005, p. 337 s.; PACIA, R.: "I principi di diritto europeo della famiglia", *Europa e diritto privato*, 2009, pp. 227 ss.
- 32 La decisione è stata oggetto di varie riflessioni da parte della dottrina. Tra i tanti si segnalano, QUADRI, E.: "I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore - di vita" e "autoresponsabilità": "persone singole" senza passato?", *Corriere Giuridico*, 2017, 7, pp. 885 ss.; AL MUREDEN, E.: "L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale", *Famiglia e Diritto*, 2017, 7, pp. 636 ss.; DANOVÌ, F.: "Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definitivi", *Giurisprudenza italiana*, 2017, pp. 1299 ss.; DI MAJO, A.: "Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?", *Giurisprudenza italiana*, 2017, n. 6, pp. 1305 ss.; RIMINI, C.: "Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fenomeno assistenziale", *Giurisprudenza italiana*, 2017, pp. 1799 ss.; ASTONE, A.: "Assegno post-matrimoniale ed autoresponsabilità degli ex coniugi", *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2017, 4, pp. 1208 ss.; ROMA, U.: "Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica", *Foro italiano*, 2017, I, p. 1859; CASABURI, G.: "Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi di antico", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 1895 ss.; BONA, C.: "Il revirement sull'assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 1903 ss.; MONDINI, A.: "Sulla determinazione dell'assegno divorzile la Sezione semplice decide «in autonomia». Le ricadute della pronuncia sui giudizi di attribuzione e sui ricorsi per revisione dell'assegno", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 1900 ss.; PATTI, S.: "Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?", *Giurisprudenza italiana*, 2017, 6, pp. 1299 ss.; BIANCA M.: "Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 2707 ss. In particolare, nella citata sentenza Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504, si legge che "il matrimonio è un atto di libertà e di autoresponsabilità, il luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita e, in quanto tale, è dissolubile. Pertanto, non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale goduto in costanza di matrimonio. L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile è il raggiungimento dell'indipendenza economica e non, invece, il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi".

preesistente rapporto matrimoniale³³, svuota di contenuto il principio di solidarietà post-coniugale, nonostante sia declamato³⁴.

Tale impostazione non attribuisce rilevanza a tutti gli indicatori elencati nell'art. 5, comma 6, prescinde dalle peculiarità del caso concreto, giungendo inevitabilmente a negare rilievo, pur in presenza di una significativa sperequazione delle capacità economiche e patrimoniali delle parti, all'apporto fornito dal coniuge alla conduzione della vita familiare, alla cura e alla crescita della famiglia, nonché al sacrificio delle proprie aspirazioni ed aspettative professionali, con ciò incidendo sulla dignità, personalità e autonomia del coniuge più debole³⁵ che possono essere promosse solo in forza di un giusto equilibrio³⁶ tra le esigenze solidaristiche e il principio di autoresponsabilità³⁷.

L'autoresponsabilità diventa criterio autonomo, equiordinato con quello di assistenza, con la conseguenza che il coniuge cd. debole, uti singuli, non potrebbe beneficiare (né pretendere) di un contributo economico per un legame ormai estinto, piuttosto dovrebbe responsabilmente perseguire la propria indipendenza economica.

L'orientamento inaugurato nel 2017 ha avuto una portata dirompente ma di breve durata; infatti, solo a distanza di appena un anno è stato modificato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³⁸ che, accogliendo le doglianze della

33 Secondo RIMINI, C.: "Assegno divorzile - Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa", *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 8-9, p. 1843, la logica esclusivamente assistenziale portava a conclusioni ormai inaccettabili, non attribuendo adeguato rilievo all'esigenza di riequilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia. V., altresì, ROMA, U.: "Prmissime contestazioni al criterio dell'indipendenza economica per l'assegno di divorzio e non solo", cit., p. 219; ASTONE, A.: "Assegno post-matrimoniale ed autoresponsabilità degli ex coniugi", cit., p. 1208 ss.

34 Precisa BIANCA, M.: "La perdurante incertezza sulla natura dell'assegno divorzile", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 - Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 326 che il richiamo alla solidarietà post-coniugale, come declamato in giurisprudenza, si traduce in una formula di stile, attraverso il rinvio all'art. 23 Cost.

35 Sul punto v. QUADRI, E.: "Brevissima durata del matrimonio e assegno di divorzio", *Corriere Giuridico*, 2009, 4, pp. 470 ss.

36 Osserva FALZEA, A.: "Note introduttive generali", in AA.VV.: in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, VI, Cedam, Padova, 1993, pp. 61 ss., che la disciplina del divorzio, nel suo complesso, pone la difficoltà di "equilibrare il valore della persona fondata sulla libertà [con la] responsabilità contratta con l'assunzione del vincolo matrimoniale".

37 La nozione di autoresponsabilità richiama la necessità che i soggetti, liberi per natura, si assumano le conseguenze delle proprie scelte; sull'accezione del concetto e sulle diverse qualificazioni si rinvia allo studio di PUGLIATTI, S.: "Autoresponsabilità", in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 452 ss.

38 Cass. civ. Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287.

dottrina³⁹ e della giurisprudenza di merito⁴⁰, hanno individuato una “terza via” rispetto ai precedenti orientamenti, in linea con la ratio dell’art. 5, comma 6, e con i principi costituzionali⁴¹, nell’ottica di conseguire un equo contemperamento tra i valori in gioco.

Le Sezioni Unite affermano che “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.

L’impianto argomentativo operato dai giudici di legittimità si basa sull’assunto secondo cui i criteri che devono fondare il giudizio di adeguatezza non vanno ricercati al di fuori della disposizione, ma, piuttosto, nella prima parte dell’art. 5, comma 6, secondo una valutazione complessiva che supera l’articolazione bifasica fra criteri attributivi e determinativi.

In tal modo la Corte, contemperando il principio di solidarietà sotteso al riconoscimento dell’assegno con quello di autoresponsabilità, ancora l’accertamento relativo all’adeguatezza dei mezzi alle caratteristiche dello specifico rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.

Sembra emergere una diversa declinazione del concetto di autoresponsabilità; viene in rilievo la reciproca responsabilità che rappresenta il parametro attraverso il quale computare gli effetti dello scioglimento del matrimonio⁴².

39 Secondo BIANCA, C.M.: “Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale”, cit., pp. 955 ss. “pur se risolubile il matrimonio è un vincolo sul quale i coniugi costruiscono il progetto della loro vita, e la vita vissuta nell’attuazione di questo progetto è una realtà esistenziale che il divorzio, consensuale o giudiziale, non cancella. Questa realtà non è cancellata perché il progetto di vita comune che i coniugi hanno vissuto, divenendo l’uno parte dell’esistenza dell’altro, rende doveroso il loro reciproco aiuto pur dopo lo scioglimento del vincolo”.

40 Secondo Trib. Udine, 1 giugno 2017, in *Diritto&Giustizia*, 13 luglio 2017, la sentenza del 2017 è improntata a principi che non trovano riscontro nei valori costituzionali di solidarietà sociale e tutela della famiglia, anche post coniugale, richiamati dall’art. 29 della Costituzione. Viene affermato il parametro dell’adeguatezza, individuandolo nel raggiungimento “dell’indipendenza economica del richiedente”, senza tuttavia ancorarlo ad alcun parametro effettivo, rendendo quindi del tutto astratto e non calcolabile in concreto questo metro di giudizio; in senso conforme, Trib. Treviso, 9 gennaio 2018, con nota di RAMPINI, P.: “L’incidenza delle scelte operate dai coniugi nel corso del matrimonio sul diritto all’assegno divorzile”, *Ilfamiliarista.it*, 8 giugno 2018.

41 Cfr. SESTA, M.: *Diritto di famiglia e Costituzione oggi. Dialoghi con Mario Segni*, in *Lo Stato*, 2019, n. 13, pp. 305 ss.

42 Le reciproche libertà e responsabilità dei coniugi che devono essere contemperate anche nella fase fisiologica del rapporto (PERLINGIERI, P.: *Aspetti civilistici della separazione e del divorzio*, in *Rapporti personali nella famiglia*, Esi, Napoli, 1982, p. 210) vengono, potenzialmente, a configgersi nella fase della crisi matrimoniale (BOCCHINI, F.: *Diritto di famiglia: le grandi questioni*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 181 s).

In questa prospettiva il giudizio di adeguatezza impone una valutazione concreta ed effettiva che, partendo dall'accertamento di una rilevante disparità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, proceda alla verifica delle cause che hanno determinato tale sperequazione, assumendo importanza le scelte di conduzione e svolgimento della vita familiare adottate e condivise dai coniugi durante il ménage, la definizione dei ruoli all'interno della coppia e il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di una delle parti.

Attraverso una rilettura del concetto di adeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, le Sezioni Unite attribuiscono, dunque, particolare rilevanza alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno, recuperando, in tal modo, il valore della solidarietà postconiugale che diventa la "solidarietà del caso concreto"⁴³ ed escludendo, al contempo, che la finalità dell'assegno sia quella di garantire all'ex coniuge il pregresso tenore di vita familiare, rispetto alla peculiare vicenda oggetto di esame, con l'obiettivo di garantire la giustizia del caso concreto.

La natura composita dell'assegno consente, dunque, di apprestare una adeguata tutela al coniuge debole in tutti gli scenari prospettabili.

In quest'ottica, ferma restando l'ipotesi in cui vengono in rilievo sia esigenze assistenziali che perequativo-compensative, rispetto alle quali il principio solidaristico ha la sua massima espansione, può accadere che in taluni casi l'assegno venga corrisposto in un'ottica esclusivamente assistenziale o, piuttosto, per finalità compensative⁴⁴.

Infatti, sempreché si versi in una situazione di rilevante disparità delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti,⁴⁵ che ne costituisce il presupposto indefettibile,

43 BIANCA, C.M.: "Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale", cit., pp. 955 ss.; V., altresì, SAVI, G.: "Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico", nota a Cass. civ., 11 luglio 2018, n. 18287, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2018, 3, p. 897, secondo il quale "Il principio di diritto dettato impone ai giudici del merito l'analisi compiuta del singolo caso concreto, che abbia effettivo riguardo a null'altro che a quella singola vicenda esistenziale matrimoniale, tra quel singolo uomo e quella singola donna, come in concreto sviluppatasi nel tempo"; DI LALLO, A.: "Non tutti i matrimoni sono uguali. Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: la rilevanza del contributo dell'ex coniuge alla famiglia", nota a Cass. civ., 11 luglio 2018, n. 18287, *Diritto & Giustizia*, 12 luglio 2018, afferma che "Il nuovo parametro indicato dalla Suprema Corte in materia di assegno divorzile tiene conto delle peculiarità e specificità tipiche di ogni matrimonio (e di ogni storia) con la conseguenza che il giudice, nel caso concreto, dovrà operare un'analisi ed un bilanciamento del contributo che ciascun coniuge ha dato alla conduzione della vita familiare, in considerazione delle singole scelte, della durata del matrimonio, dell'età dei coniugi e delle loro potenzialità reddituali – lavorative future".

44 Sul punto v. FOTI, G.: "L'assegno divorzile al tempo della «equiordinazione». «Struttura» del giudizio e «funzione» dell'assegno tra continuo e discontinuo. Verso la legge Morani?", *Comparazione e diritto civile*, 2020, I, pp. 54 ss., "un dato quantunque accomunerebbe le indicate diverse impostazioni sulla natura accidentale ovvero coesenziale della funzione compensativa: negare che l'esigibilità ad essa sottesa possa avere la forza (perché non dotata di questo ruolo), di sorreggere, ex se, da sola, l'effetto giuridico".

45 Ai fini del riconoscimento dell'assegno è necessario che la disparità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia rilevante, rimanendo escluso il diritto in presenza di scostamenti reddituali e/o patrimoniali

nel caso in cui il coniuge, senza sua colpa⁴⁶, non abbia mezzi che gli consentano di condurre una esistenza libera e dignitosa, e il rilevante squilibrio economico non sia l'effetto di scelte di conduzione familiare che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali⁴⁷, l'assegno continuerà ad assolvere alla sola funzione assistenziale⁴⁸.

Per la diversa ipotesi in cui, invece, il coniuge sia economicamente autosufficiente ma abbia contribuito alla realizzazione della vita familiare, al patrimonio comune e dell'altro coniuge, o abbia sacrificato le proprie aspettative professionali⁴⁹ gli potrà comunque essere riconosciuto un contributo⁵⁰, la cui determinazione dovrà essere parametrata anche tenuto conto della durata del matrimonio⁵¹.

Per contro, rimane escluso l'assegno nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano mezzi adeguati per vivere dignitosamente e non vi sia un significativo

non significativi. V., in tal senso, Trib. Cuneo, 22 settembre 2020, n. 522, Trib. Bergamo, 13 giugno 2019, Trib. Trieste, 21 agosto 2018, n. 525.

- 46 Precisa la Cassazione (Cass. civ., 22 settembre 2021, n. 25646) che grava sul coniuge richiedente l'assegno provare l'assenza della colpa.
- 47 Secondo Corte di Appello Venezia, 05 ottobre 2021, n. 2500, rilevano anche le prospettive lavorative meramente potenziali; V., altresì, Cass. civ., 9 agosto 2019, Trib. Siena, 06 novembre 2018, n. 1271, Trib. Milano, 23 ottobre 2018, n. 10685, Trib. Roma, 08 agosto 2018, n. 16394, tutte in *De Jure*. Analoga appare la situazione nel caso in cui il coniuge non provi sufficientemente il contributo da lui fornito: sul punto cfr. Cass. civ., 5 marzo 2019, n. 6386, Trib. La Spezia, 10 novembre 2020, n. 523, Trib. Velletri, 07 marzo 2019, n. 428, Trib. Milano, 12 marzo 2019, n. 2397, Trib. Modena, 08 maggio 2019, n. 661, Corte di Appello Napoli, 10 gennaio 2019, n. 52, tutte in *De Jure*.
- 48 Sul punto cfr. BUZZELLI, D.: "Una "rilettura" del recente orientamento delle Sezioni Unite sulla funzione dell'assegno di divorzio", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, 6, p. 1359. V. in giurisprudenza, Cass. civ., 9 settembre 2020, n. 18681, Trib. Modena, 8 maggio 2019, n. 661, secondo cui "in tema di assegno di divorzio, seppure vadano maggiormente valorizzati il criterio compensativo-perequativo, non è tuttavia venuta meno la funzione anche assistenziale dell'assegno"; v., altresì, in senso conforme, Trib. Treviso, 8 gennaio 2019, in *De Jure*; Corte di Appello Napoli, 10 gennaio 2019, n. 52, in *De Jure*.
- 49 In tal senso, v. Trib. Civitavecchia, 14 settembre 2018, in *De Jure*, che ha affermato che l'assegno divorzile è diretto "a compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale medesimo, così almeno tendenzialmente perequandosi i disagi economici discendenti dal divorzio"; Trib. Siena, 6 novembre 2018, n. 1271 e 15 dicembre 2018, n. 51, che richiamando i principi espressi dalla Sezioni Unite del 2018, precisa che "al giudice del divorzio è demandato il compito di valutare, caso per caso, se, pur in ipotesi di autosufficienza economica, propriamente intesa, del coniuge richiedente l'assegno la condizione dello stesso risulti oggettivamente più debole, non quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo, bensì per effetto di scelte condivise tra i coniugi durante il matrimonio risultate poi penalizzanti per il coniuge che si assuma destinatario dell'assegno"; CELENTANO, S.: "Assegno divorzile: l'indipendenza economica e la autoresponsabilità del singolo", nota a Cass. civ., 07 ottobre 2019, n. 24934, *Ifamiliarista.it*, 24 febbraio 2020, secondo il quale "l'impostazione logico-giuridica, ha imposto, all'indomani della pronuncia a Sezioni Unite, di valutare dunque il concetto di inadeguatezza dei mezzi come un "fatto" ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della vita familiare e della ripartizione dei ruoli endofamiliari, imponendo al giudice di considerare l'effettivo contributo assicurato alla famiglia dal coniuge richiedente l'assegno, anche in relazione alla costruzione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge".
- 50 Parte della dottrina ha da tempo evidenziato la grave carenza di attitudine compensativa delle regole preposte a disciplinare i rapporti patrimoniali tra ex coniugi, nel momento dello scioglimento del vincolo, suggerendo una lettura dell'art. 5, 6° comma, l. divorzio, innovativa, volta a valorizzare la componente compensativa dell'assegno, ma senza arrivare a "attrarla" nella decisione sull'an dell'attribuzione: RIMINI, C.: "La crisi della famiglia", in AA.VV.: "Il nuovo divorzio", cit., p. 121.
- 51 Di recente, la Suprema Corte (ordinanza interlocutoria, 18 ottobre 2022, n. 30671) ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del valore legale o meno della convivenza prematrimoniale ai fini della durata del matrimonio, ex art. 5, l. 898/1970, e della conseguente determinazione dell'assegno divorzile.

squilibrio economico- reddituale⁵², senza che possano rilevare gli eventuali sacrifici professionali posti in essere da un coniuge a vantaggio della famiglia.

La rilevanza assunta dalla funzione equilibratrice-compensativa dell'assegno è stata ulteriormente valorizzata da una recente e coraggiosa pronuncia della Cassazione⁵³ che, chiamata a pronunciarsi sull'estinzione automatica dell'assegno divorzile in caso di instaurazione di nuova famiglia di fatto, ha posto l'accento sulla importanza che assume l'esigenza di compensare l'ex coniuge dei sacrifici fatti nell'interesse della famiglia durante la vita matrimoniale. Si tratterebbe di un ristoro per avere contribuito all'incremento della posizione economico-patrimoniale del coniuge onerato e che trova il suo fondamento in fatti passati, rispetto ai quali non può operare il principio di autoresponsabilità che attiene esclusivamente al profilo assistenziale⁵⁴.

III. INSTAURAZIONE DI UNA FAMIGLIA DI FATTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE PEREQUATIVO-COMPENSATIVA.

La soluzione adottata opera un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco e rappresenta l'approdo di un lungo e travagliato percorso giurisprudenziale stimolato dall'assenza di una previsione normativa che disciplini le sorti dell'assegno divorzile per l'ipotesi in cui l'ex coniuge instauri una nuova famiglia, seppur di fatto.

In un primo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto all'assegno rimanesse in stato di quiescenza, ben potendosene riproporre l'attualità nell'ipotesi di cessazione della nuova famiglia⁵⁵, e ciò sul presupposto che, venuto meno il

-
- 52 V. AULETTA, T.: "Legge sul divorzio e rapporti di coppia: mutamenti normativi ed evoluzione del diritto effettivo", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 32. Secondo l'autore il profilo assistenziale riveste primario rilievo in quanto l'assegno "non può LIQUIDARSI in mancanza di uno squilibrio significativo nella condizione patrimoniale degli ex coniugi, quantunque uno degli sposi abbia assicurato un maggiore apporto al ménage familiare, mentre deve riconoscersi, in caso di mancata autosufficienza economica anche se detto apporto sia mancato". Cfr., altresì, AL MUREDEN, E.: "L'assegno divorzile tra diritto vivente, metodi di calcolo e intelligenza artificiale", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 278, secondo il quale "la finalità perequativa-compensativa non può considerarsi "pura" e "autonoma": essa, infatti, non può ravvisarsi a favore del coniuge che, pur avendo fornito un considerevole contributo a vantaggio dell'altro, si trovi rispetto a quest'ultimo in una posizione di parità o addirittura di superiorità economica".
- 53 Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198. Il principio è stato confermato da Cass. civ., 18 febbraio 2022, n. 5447 con nota di VITAGLIANO, C.: "L'instaurazione di una stabile convivenza more uxorio non determina la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno divorzile", *Diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 18 marzo 2022, e con nota di BRUNO, M.: "Assegno divorzile e nuova convivenza intrapresa dopo il divorzio", *Diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 8 marzo 2022.
- 54 Critiche alla decisione vengono sollevate da BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza nella determinazione dell'assegno", *Giustiziainsieme*, 21 dicembre 2021, secondo la quale "Il risultato ultimo di questa impostazione è quello di attribuire all'assegno divorzile la funzione di mero "compenso" di quanto fatto nel corso del rapporto patrimoniale, quasi una sorta di risarcimento per la vita vissuta insieme".
- 55 Cass. civ., 11 agosto 2011, n. 17195, con nota di FIGONE, A.: "La convivenza more uxorio può escludere l'assegno divorzile", *Famiglia e diritto*, 2012, 1, p. 25 e con nota di VACCARO, G.: "Il coniuge divorziato perde il mantenimento se instaura una convivenza stabile con un altro", *Guida al diritto*, 2011, p. 63.

beneficio economico derivante dall'instaurazione della convivenza che ha inciso solo sul quantum e non anche sull'an, si verificherebbe un fatto sopravvenuto⁵⁶ che giustificerebbe la domanda di revisione, ex art. 9 legge 898/1970.

Successivamente, l'orientamento giurisprudenziale ha optato per la sua esclusione definitiva⁵⁷ e ciò in virtù del principio di autoresponsabilità⁵⁸. Secondo i giudici, infatti, l'instaurazione di una famiglia, ancorché di fatto, che assuma i connotati di stabilità e continuità rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed esclude ogni residua solidarietà postconiugale con l'altro coniuge, in capo al quale sorge il legittimo affidamento di essere esonerato in via definitiva dall'obbligo di corrispondere il contributo⁵⁹.

In siffatti ipotesi il venir meno del diritto all'assegno risiede nella attuazione di una convivenza⁶⁰ caratterizzata da imprescindibili profili di stabilità e durevolezza⁶¹.

Le decisioni sopra richiamate sono unanimi nel ritenere che la costituzione di un nuovo e stabile rapporto sentimentale⁶² determina la perdita del diritto

56 Cass. civ., 22 gennaio 2010, n. 1096, con nota di ACHILLE, D.: "Revisione dell'assegno di divorzio: giustificati motivi sopravvenuti e convivenza more uxorio", *Famiglia persone e successione*, 2010, p. 754; Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24858, con nota di RUSSO, R.: "Convivenza more uxorio e presupposti per la diminuzione dell'assegno di divorzio", *Famiglia e diritto*, 2009, p. 335.

57 Cass. civ., 3 aprile 2015, n. 6855, con nota di FERRANDO, G.: "Famiglia di fatto" e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 553 ss.; con nota di FINOCCHIARO, M.: "Una visione più adeguata alla realtà sociale", *Guida al diritto*, 2015, n. 18, pp. 56 ss.; con nota di AL MUREDEN, E.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, pp. 683 ss. In senso conforme v. Cass. civ., 8 febbraio 2016, n. 2466; Cass. civ., 28 febbraio 2019, n. 5974, con nota di VENTORINO, L.: "Convivenza more uxorio dell'ex coniuge ed estinzione del diritto all'assegno divorzile", *Ilfamiliarista.it*, 8 luglio 2019; Trib., Imperia, 7 aprile 2020, n. 219.

58 Come affermato dalla giurisprudenza, la famiglia di fatto, che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost., è «espressione di una scelta esistenziale/libera e consapevole/da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli... dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi»: Cass. civ., 29 settembre 2016, n. 19345, con nota di RIZZUTI, M.: "Assegno divorzile e famiglia di fatto", *Giustiziacivile.com*, 25 novembre 2016. Orientamento successivamente confermato dai giudici di merito; sul punto si rinvia a Trib., Bari, 07 febbraio 2019, n. 599.

59 Cass. civ., 28 febbraio 2019, n. 5974, Trib., Sulmona, 6 agosto 2019, n. 189, Cass. civ., 12 novembre 2019, n. 29317, Corte di Appello Brescia, 13 novembre 2019, n. 1641, Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5606, Cass. civ., 29 dicembre 2020, n. 29781, Trib., Modena, 13 gennaio 2021, n. 50.

60 Cass. civ., 8 luglio 2004, n. 12557, Cass. civ., 10 novembre 2006, n. 24056.

61 La scelta dell'ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all'assegno, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (Cass. civ., 5 febbraio 2018, n. 2732); viceversa, la mancanza di detti parametri non incide sul diritto a percepire l'assegno (Cass. civ., 8 agosto 2013, n. 18959). Successivamente è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile, un progetto di vita comune con il nuovo partner, non rilevando la circostanza, in presenza di uno stabile supporto economico e morale, che i nuovi compagni fossero residenti in abitazioni diverse (Trib. Reggio Emilia, 19 luglio 2018; in senso conforme Cass. civ., 10 gennaio 2019, n. 406 e Trib. Salerno, 05 ottobre 2021).

62 In quest'ottica i giudici hanno ritenuto che fossero indici idonei dai quali dedurre l'esistenza di una famiglia di fatto, tra gli altri, il pernottare presso l'appartamento del nuovo compagno, il detenere le chiavi dell'appartamento a lui intestato, l'ufficialità del rapporto sentimentale, la durata e la frequentazione/condivisione pressoché quotidiana, nonché la circostanza che il compagno garantisca il pagamento del

all'assegno in quanto rescinde il rapporto di solidarietà post-coniugale che sopravvive al divorzio⁶³.

La scelta dei giudici è condivisibile nella misura in cui deresponsabilizza il coniuge obbligato a fronte della scelta esistenziale libera e consapevole dell'ex di instaurare una nuova famiglia, ma non altrettanto apprezzabile appare la decisione di non tenere conto delle scelte di vita caratterizzanti il trascorso matrimoniale⁶⁴, ormai cristallizzato, e che hanno comportato un sacrificio per il coniuge debole.

In quest'ottica, se è ragionevole privare l'assegno della sua funzione assistenziale in virtù del principio di autoresponsabilità, non sarebbe altrettanto prudente non procedere al riconoscimento della componente perequativo-compensativa, che trova la sua ragion d'essere esclusivamente in fatti verificatisi in un tempo passato e rispetto ai quali non può incidere la circostanza che l'ex coniuge abbia o meno ricostituito una nuova famiglia.

È proprio in questa direzione che si pone la decisione dei giudici di legittimità, che presenta senz'altro il pregio di aver fatto luce sulla funzione dell'assegno divorzile come delineata dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2018.

La Corte, chiamata a pronunciarsi se una convivenza, instaurata dal coniuge economicamente più debole con un terzo, incida sulle sorti dell'assegno, ed, eventualmente, in che misura, ha in primo luogo escluso l'automatismo della caducazione integrale dell'assegno, tenuto conto che, altrimenti, "il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge ... rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, può trovare la sua soddisfazione".

L'iter argomentativo seguito dai giudici di legittimità conduce, dunque, al riconoscimento dall'assegno, limitatamente alla componente perequativo-

canone di locazione (in tal senso, cfr. Cass. civ., 17 dicembre 2020, n. 28915 e Trib. L'Aquila, 9 dicembre 2020, n. 570, Cass. civ., 10 maggio 2021, n. 12335, Trib. La Spezia, 15 settembre 2021, n. 491). Le decisioni richiamate sono unanimi nel ritenere che l'instaurazione di una relazione stabile e duratura, connotata da una solida progettualità della vita comune, indipendentemente da una coabitazione continuativa, sia idonea a far cessare definitivamente il diritto all'assegno divorzile (V., da ultimo, Cass. civ., 16 ottobre 2020, n. 22604 e Trib. La Spezia, 23 novembre 2020, n. 567).

63 Diversamente, per l'ipotesi in cui sia instaurata una convivenza di diversa natura, come quella con un parente o un amico, la solidarietà post-coniugale non viene meno, potendo tale circostanza incidere eventualmente solo sulla misura dell'assegno divorzile: Cass. civ., 12 novembre 2019, n. 29317.

64 Secondo DANOVÌ, F.: "Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale", *Corriere Giuridico*, 2021, 1, p. 30, "non risulta così coerente immaginare di sopprimerlo (l'assegno), per scelte di indirizzo della vita personale e familiare che attengono unicamente al futuro, ma che certamente nulla potranno restituire dei sacrifici compiuti nel passato".

compensativa (ove esistente), a favore del coniuge richiedente, sebbene quest'ultimo abbia instaurato una stabile, duratura e comprovata relazione sentimentale e ciò stante la circostanza che “la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto”.

La Corte chiarisce, inoltre, che il coniuge istante sarà preliminarmente onerato dal provare la mancanza di mezzi adeguati nell'accezione delineata dalla stessa Corte, cioè parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, nonché dal dimostrare che tale squilibrio sia eziologicamente connesso alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.

Alla luce della rinnovata interpretazione del profilo perequativo-compensativo delineato dalle Sezioni Unite del 2018 e meglio precisato dalle Sezioni Unite del 2021, il riconoscimento di un assegno divorzile avente funzione compensativa dei sacrifici fatti in costanza di matrimonio dal coniuge e che hanno consentito il consolidamento di una posizione reddituale e patrimoniale di rilievo all'altro coniuge non può automaticamente venir meno a seguito della nuova unione. Dopo il divorzio, osserva un illustre maestro⁶⁵, residua una forma di solidarietà “esterna” che può essere perseguita con lo strumento dell'obbligazione individuale, trovando fondamento il contributo economico in sede di divorzio, a carico di un coniuge e a favore dell'altro, in un dovere che ha funzione restitutoria e compensativa e che ha la finalità di perequare la posizione dei coniugi come previsto dall'art. 29 Cost.⁶⁶.

IV. I POSSIBILI NUOVI SCENARI.

Alla luce dell'exkursus giurisprudenziale tracciato e delle considerazioni della dottrina, sembra emergere l'esigenza di rivisitare il concetto di solidarietà post-coniugale, nell'ottica di trovare un criterio di contemperamento tra la tutela del coniuge debole e il principio di autodeterminazione e di autosufficienza⁶⁷.

65 Così FALZEA, A.: “Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia”, *Rivista di diritto civile*, 1977, I, p. 621.

66 Secondo PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Esi, Napoli, 1991, p. 521, l'assegno di divorzio rappresenta l'ultimo atto del dovere di contribuzione.

67 In tal senso v. PATTI, S.: “Obblighi di mantenimento dopo la separazione e il divorzio”, *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato e-library*. FERRANDO, G.: ““Famiglia di fatto” e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione”, cit., pp. 554 ss.; DI MAJO, A.: “Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?”, cit. pp. 1304 ss.

L'evoluzione della società e le attuali esigenze sociali impongono la ricerca di un punto di equilibrio tra tutti i valori in gioco, al fine garantire l'uguaglianza sostanziale e il pieno rispetto della dignità personale⁶⁸.

Se appare condivisibile il superamento del principio di solidarietà post-coniugale in quei casi in cui l'ex coniuge abbia mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa o abbia scelto di intraprendere una nuova vita familiare, non sarebbe altrettanto accettabile limitare la sua tendenza espansiva quando vengono in rilievo esigenze compensative volte a ristorare l'ex coniuge per i sacrifici fatti nell'interesse della famiglia.

Il riconoscimento di tale contributo è espressione del principio di pari dignità tra i coniugi che si estrinseca proprio nella valorizzazione del contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile e che richiama un modello familiare incentrato sulla parità dei ruoli.

È proprio in questa direzione che si sta muovendo la Suprema Corte, e chiarificatrice in tal senso appare la sopra richiamata decisione dei giudici di privare l'assegno divorzile della sola componente assistenziale nell'ipotesi di creazione di una nuova famiglia di fatto.

Occorre però svolgere alcune considerazioni sugli effetti che tale risultato potrà produrre sul piano dell'equità e della certezza del diritto.

Invero, se la funzione perequativo-compensativa ha un'autonoma rilevanza, seppure imprescindibilmente legata ad un divario economico determinato dalle scelte familiari⁶⁹, rimarrebbe privo di giustificazione il diverso trattamento che subirebbe l'ex coniuge qualora, piuttosto che instaurare una nuova convivenza, decida di convolare a nuove nozze⁷⁰, in quanto in quest'ultima ipotesi, stante il disposto di cui all'art. 5, comma 10, L. div., perderebbe integralmente il diritto a percepire l'assegno e ciò nonostante l'impegno profuso nel previgente rapporto matrimoniale.

La decisione dei giudici di legittimità ha correttamente escluso l'applicazione analogica dell'art. 5, comma 10, alle convivenze more uxorio, stante l'ineccepibile rilievo che non si è al cospetto di un vuoto normativo, ma piuttosto di

68 Secondo alcuni autori emerge quindi una concezione dell'assegno di divorzio rinnovata: ASTONE, M.A.: "I provvedimenti patrimoniali nella fase presidenziale del giudizio di divorzio tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio", in AA.VV.: *L'udienza presidenziale nel procedimento di separazione e divorzio*, (a cura di M.A. ASTONE e G. BASILICO), Giuffrè, Milano, 2022, p. 272.

69 In tal senso v. AL MUREDEN, E.: "Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive de iure condendo", *Famiglia e diritto*, 2022, 2, p. 146, secondo il quale la funzione perequativo-compensativa non può considerarsi "pura" e "autonoma".

70 RIMINI, C.: "Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema", *Famiglia e diritto*, 2022, 2, p. 138.

regolamentazioni diverse di situazioni che, come già evidenziato dai giudici delle leggi⁷¹, pur assimilabili al matrimonio sotto molteplici aspetti e a pieno titolo rientranti nelle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., sono, tuttavia, tra loro eterogenee.

Peraltro, una piena equiparazione al matrimonio, in ordine alle sorti dell'assegno in caso di nuova unione familiare, non è stata attuata né mediante una revisione dell'art. 5, comma 10, norma rimasta invariata nella sua formulazione originaria, né dal recente intervento del legislatore in materia di regolamentazione delle famiglie di fatto.

Il regime allo stato vigente⁷², secondo gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza e della dottrina, è foriero di una incoerenza sistematica dell'ordinamento giuridico che dovrebbe condurre, al fine di scongiurare l'attuazione di "palesi" discriminazioni, ad una rivisitazione dell'art. 5, comma 10.

In attesa della "revisione" normativa dell'assegno di divorzio da più parti auspicata⁷³ che tende ad escludere l'assegno in caso di qualsivoglia nuova relazione, formalizzata oppure no, nell'ottica di escludere qualsiasi effetto ulteriore ad un rapporto ormai chiuso, si dovrebbe valutare se, alla luce della giurisprudenza più recente, è possibile una effettiva scissione tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa dell'assegno. Più volte, di recente, la giurisprudenza sembra muoversi in questa direzione sottolineando la necessità di proiettare l'indagine verso il passato "in ossequio alla funzione compensativa", con la conseguenza che la mancata indagine conduce alla cassazione della sentenza di merito. In tal senso potrebbe deporre anche la circostanza che la Suprema Corte ha cassato la decisione dei giudici di merito che si è soffermata sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti relegando in secondo piano la valutazione delle scelte di vita compiute in costanza di matrimonio⁷⁴ e plaudendo il giudice d'appello

71 Da ultimo, Corte cost., 8 maggio 2009, n. 140.

72 Per un esame più approfondito v. D'ANOVÌ, F.: "Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza", *Famiglia e diritto*, 2022, 2, pp. 128 e ss.

73 Tra le tante si richiama la Proposta di legge, n. 506, presentata il 12 aprile 2018, rubricata Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile nella quale si prevede la predeterminazione della durata dell'assegno nei casi di ridotta capacità reddituale del richiedente dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. Inoltre, si dispone che "L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza". La Proposta si pone in linea con altri ordinamenti europei di civil law: in Francia l'articolo 283 del code civil prevede, al primo comma, che l'assegno di divorzio cessi in caso di nuove nozze e, al secondo comma, che anche un concubinage notoire faccia cessare di pieno diritto la pretesa dell'ex coniuge all'assegno di divorzio; in Spagna, l'articolo 101 del código civil, al primo comma, dispone che il diritto all'assegno di divorzio si estingue per la contrazione di nuovo matrimonio o a causa di una convivenza con un'altra persona.

74 Secondo Cass. civ., ordinanza, 24 giugno 2022, n. 20456 "La valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio dev'essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale dell'assegno, consistente nel fornire le risorse economiche necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, in ossequio alla funzione perequativo-compensativa dell'istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della

che, tenuto conto dei parametri in base ai quali va valutata la debenza di un assegno divorzile in funzione perequativa/compensativa, ha negato, in concreto, la sussistenza nella specie delle circostanze che presiedono al riconoscimento del relativo diritto⁷⁵.

Residua, invero, il profilo problematico della determinazione e della consequenziale liquidazione della componente compensativa.

Se è indiscusso che la componente perequativo-compensativa riguarda un tempo passato e non può essere scalfita da scelte future, allora sarebbe opportuno che il giudice, in sede di determinazione dell'assegno, proceda, in relazione a ciascuna delle funzioni che vengono in rilievo, ad una specifica diversificata quantificazione.

Non è senza significato l'opportunità suggerita dalla Corte di Cassazione di valutare una liquidazione una tantum della componente compensativa, seppure attraverso una rateizzazione dell'emolumento.

La proposta appare in linea con l'esigenza di non disconoscere la sopravvivenza di un valore di solidarietà tra i coniugi, valorizzata nella componente compensativa dell'assegno di divorzio, con l'obiettivo di responsabilizzare ciascuno all'interno delle nuove realtà familiari e di evitare legami assistenziali che si sovrappongono e possano protrarsi sine die, senza una idonea giustificazione.

La prospettiva metodologica è quella del fatto storico volta ad offrire una soluzione interpretativa improntata alla ratio normativa solidaristica e all'impatto giuridico-sociale della funzione compensativa dell'assegno di divorzio, che guardi al caso concreto e alla effettiva situazione del convivente al quale il legislatore non offre le medesime e forti tutele nascenti dal passaggio a nuove nozze.

E, infatti, le perdite di chances subite nel corso del precedente matrimonio appartengono al vissuto familiare e al suo interno, nelle logiche della solidarietà post-coniugale, devono continuare a trovare adeguata compensazione.

Invero, le problematiche ancora da risolvere nei complessi nuovi assetti familiari che la società va prospettando dovranno essere oggetto di ulteriori modificazioni ed interventi legislativi, con scelte definitive sul piano ricostruttivo che allo stato non appaiono del tutto convincenti e dotate di un incondizionato rispetto dei valori costituzionali che devono essere perseguiti a tutela dei nuclei familiari tout court e dei suoi componenti con contemperamento ragionevole delle diverse posizioni.

predetta impossibilità, in relazione all'indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione".

75 Cass. civ., ordinanza, 9 giugno 2022, n. 18697.

BIBLIOGRAFIA.

ACHILLE, D.: "Revisione dell'assegno di divorzio: giustificati motivi sopravvenuti e convivenza more uxorio", *Famiglia persone e successione*, 2010, p. 754.

AL MUREDEN, E.: "L'assegno divorzile tra diritto vivente, metodi di calcolo e intelligenza artificiale", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 278.

AL MUREDEN, E.: "Assegno di divorzio ed incrementi reddituali del coniuge economicamente forte", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2004, 6, pp. 748 ss.

AL MUREDEN, E.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, pp. 683 ss.

AL MUREDEN, E.: "L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale", *Famiglia e Diritto*, 2017, 7, pp. 636 ss.

AL MUREDEN, E.: "Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive de iure condendo", *Famiglia e diritto*, 2022, 2, p. 146.

ASTONE, A.: "Assegno post-matrimoniale ed autoresponsabilità degli ex coniugi", *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, 2017, 4, pp. 1208 ss.

ASTONE, M.A.: "I provvedimenti patrimoniali nella fase presidenziale del giudizio di divorzio tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio", in AA.VV.: *L'udienza presidenziale nel procedimento di separazione e divorzio*, (a cura di M.A. ASTONE e G. BASILICO), Giuffrè, Milano, 2022, p. 272.

AULETTA, T.: *Il diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 217.

AULETTA, T.: "Legge sul divorzio e rapporti di coppia: mutamenti normativi ed evoluzione del diritto effettivo", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 32.

BARBA, V.: "Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente", *Giustiziacivile.com*, 27 novembre 2017.

BENANTI, C.: "La nuova funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, II, p. 1601.

BIANCA, C.M.: "Commento all'art. 5 L. div." in AA.VV.: *Commentario al diritto italiano della famiglia*, (a cura di G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI), VI, I, Cedam, Padova, 1993, pp. 326 ss.

BIANCA, C.M.: "L'ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?", *Giustiziavivile.com*, 9 giugno 2017.

BIANCA, C.M.: "Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale", *Famiglia e Diritto*, 2018, II, pp. 955 ss.

BIANCA M.: "Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 2707 ss.

BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza nella determinazione dell'assegno", *Giustiziainsieme*, 21 dicembre 2021.

BIANCA, M.: "La perdurante incertezza sulla natura dell'assegno divorzile", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 326.

BOCCHINI, F.: *Diritto di famiglia: le grandi questioni*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 181 s.

BONA, C.: "Il revirement sull'assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 1903 ss.

BONILINI, G.: "Art. 5" in AA.VV.: *Lo scioglimento del matrimonio*, (a cura di G. BONILINI, F. TOMMASEO) in *Commentario c.c. Schlesinger* (diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 3ª ed., 2010, pp. 575 ss.

BRUNO, M.: "Assegno divorzile e nuova convivenza intrapresa dopo il divorzio", *Diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 8 marzo 2022.

BUTTIGLIONE F.: "Assegni di mantenimento del coniuge e dei figli. Assegno di divorzio", in AA.VV.: *Diritti e tutele nella crisi familiare*, (a cura di MARIANI I. E PASSAGNOLI G.), Cedam, Padova, 2007, p. 38.

BUZZELLI, D.: "Una "rilettura" del recente orientamento delle Sezioni Unite sulla funzione dell'assegno di divorzio", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, 6, p. 1359.

CASABURI, G.: "Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi di antico", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 1895 ss.

CELENTANO, S.: "Assegno divorzile: l'indipendenza economica e la autoresponsabilità del singolo", nota a Cass. civ., 07 ottobre 2019, n. 24934, *Ilfamiliarista.it*, 24 febbraio 2020.

DANOVI, F.: "Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definitivi", *Giurisprudenza italiana*, 2017, pp. 1299 ss.

DANOVI, F.: "Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza", *Famiglia e diritto*, 2022, 2, pp. 128 e ss.

DANOVI, F.: "Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale", *Corriere Giuridico*, 2021, I, p. 30.

DI LALLO, A.: "Non tutti i matrimoni sono uguali. Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: la rilevanza del contributo dell'ex coniuge alla famiglia", nota a Cass. civ., 11 luglio 2018, n. 18287, *Diritto & Giustizia*, 12 luglio 2018.

DI MAJO, A.: "Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?", *Giurisprudenza italiana*, 2017, n. 6, pp. 1305 ss.

FALZEA, A.: *Famiglia e aspetti patrimoniali*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 1 ss.

FALZEA, A.: "I rapporti patrimoniali", in AA.VV.: *La riforma del diritto di famiglia*, *Atti dei Convegni Lincei*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1978, pp. 33 ss.

FALZEA, A.: *La separazione personale dei coniugi*, Giuffrè, Milano, 1943, p. 113.

FALZEA, A.: "Note introduttive generali", in AA.VV.: in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, VI, Cedam, Padova, 1993, pp. 61 ss.

FALZEA, A.: "Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia", *Rivista di diritto civile*, 1977, I, p. 621.

FERRANDO, G.: ""Famiglia di fatto" e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 553 ss.

FIGONE, A.: "La convivenza more uxorio può escludere l'assegno divorzile", *Famiglia e diritto*, 2012, I, p. 25.

FINOCCHIARO, A.: "Commento all'art. 5 l.d.", in AA.VV.: *Diritto di famiglia*, (a cura di A., FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO), III, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 400 ss.

FINOCCHIARO, M.: "Una visione più adeguata alla realtà sociale", *Guida al diritto*, 2015, n. 18.

FOTI, G.: "L'assegno divorzile al tempo della «equiordinazione». «Struttura» del giudizio e «funzione» dell'assegno tra continuo e discontinuo. Verso la legge Morani?", *Comparazione e diritto civile*, 2020, I, pp. 54 ss.

GABRIELLI, G.: "L'assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione", *Rivista diritto civile*, 1990, II, p. 543.

MONDINI, A.: "Sulla determinazione dell'assegno divorzile la Sezione semplice decide «in autonomia». Le ricadute della pronuncia sui giudizi di attribuzione e sui ricorsi per revisione dell'assegno", *Foro Italiano*, 2017, I, c. 1900 ss.

PACIA, R.: "I principi di diritto europeo della famiglia", *Europa e diritto privato*, 2009, pp. 227 ss.

PARRINELLO, C.: "Art. 150", in AA.VV.: *Commentario codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI) Della famiglia, (a cura di G. DI ROSA), Utet, Milano, 2018, p. 701.

PATTI, S.: "Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?", *Giurisprudenza italiana*, 2017, 6, pp. 1299 ss.

PATTI, S.: "I principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi", *Famiglia*, 2005, p. 337 s.

PATTI, S.: "Obblighi di mantenimento dopo la separazione e il divorzio", *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato e-library*.

PERLINGIERI, P.: *Aspetti civilistici della separazione e del divorzio*, in *Rapporti personali nella famiglia*, Esi, Napoli, 1982, p. 210.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Esi, Napoli, 1991, p. 521.

PERLINGIERI, P.: *Sui rapporti personali nella famiglia*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, Esi, Napoli, 1979, pp. 1253 ss.

PUGLIATTI, S.: "Autoresponsabilità", in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 452 ss.

QUADRI, E.: "Breve durata del matrimonio e assegno di divorzio", *Corriere Giuridico*, 4, 2009, pp. 470 ss.

QUADRI, E.: "I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore - di vita" e "autoresponsabilità": "persone singole" senza passato?", *Corriere Giuridico*, 2017, 7, pp. 885 ss.

QUADRI, E.: "L'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore di vita" e "autoresponsabilità": gli ex coniugi "persone singole" di fronte al loro passato comune", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 9, p. 1261.

RAMPINI, P.: "L'incidenza delle scelte operate dai coniugi nel corso del matrimonio sul diritto all'assegno divorzile", *Ilfamiliarista.it*, 8 giugno 2018.

RIMINI, C. e RAZZARI, M.: "Art. 5", L. 1.12.1970, n. 898", in AA.VV.: *Commentario del codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI), Della famiglia, 2ª ed., (a cura di G. DI ROSA), III, Utet, Torino, 2018, pp. 131 ss.

RIMINI, C.: "La crisi della famiglia", in AA.VV.: "Il nuovo divorzio", in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Schlesinger (diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI), Giuffrè, Milano, 2015, p. 121.

RIMINI, C.: "Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fenomeno assistenziale", *Giurisprudenza italiana*, 2017, pp. 1799 ss.

RIMINI, C.: "Assegno divorzile - Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa", *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 8-9, p. 1843.

RIMINI, C.: "Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema", *Famiglia e diritto*, 2022, 2, p. 138.

RIZZUTI, M.: "Assegno divorzile e famiglia di fatto", *Giustiziacivile.com*, 25 novembre 2016.

ROMA, U.: "Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica", *Foro italiano*, 2017, I, p. 1859.

ROMA, U.: "Primissime contestazioni al criterio dell'indipendenza economica per l'assegno di divorzio e non solo", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 2, p. 216.

ROSSI, M.: "Gli effetti di natura patrimoniale del divorzio riguardo ai coniugi", in AA.VV.: *La famiglia in crisi*, (a cura di G. CASSANO, G. OBERTO), Cedam, Padova, 2016, p. 375.

RUSCELLO, F.: *Lineamenti di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 153.

RUSSO, R.: "Convivenza more uxorio e presupposti per la diminuzione dell'assegno di divorzio", *Famiglia e diritto*, 2009, p. 335.

SANTOSUOSSO, F.: "Il divorzio – effetti per i coniugi", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), Persone e Famiglia, tomo II, Utet, Torino, 1996, p. 331.

SAVI, G.: "Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico", nota a Cass. civ., 11 luglio 2018, n. 18287, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2018, 3, p. 897.

SCALERA, A.: "Assegno divorzile: l'indipendenza economica del coniuge e il nuovo parametro di riferimento", *Quotidiano giuridico*, 11 maggio 2017.

SESTA, M.: *Diritto di famiglia e Costituzione oggi. Dialoghi con Mario Segni*, in *Lo Stato*, 2019, n. 13, pp. 305 ss.

SESTA, M.: "Profili attuali della solidarietà post coniugale", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020 – Una riflessione collettiva*, (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 126.

TOMMASEO, F.: "La Prima Sezione sui criteri per stabile *an* e *quantum* sull'assegno divorzile: una svolta nella giurisprudenza della Cassazione?" *Quotidiano giuridico*, 11 maggio 2017.

TOMMASINI, R.: "Il diritto all'assegno di divorzio: criteri di determinazione", in AA.VV.: *La riforma del divorzio*, (a cura di E. QUADRI), passim, Napoli, 1987, pp. 283 s.

TOMMASINI, R.: "Formazioni sociali in divenire", in AA.VV.: *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, (a cura di V. SCALISI), Giuffrè, Milano, 2004, p. 560.

TOMMASINI, R.: "Primi "discutibili" orientamenti della Suprema Corte in tema di determinazione dell'assegno di divorzio", *Rassegna di diritto civile*, 1990, 4, p. 897.

VACCARO, G.: "Il coniuge divorziato perde il mantenimento se instaura una convivenza stabile con un altro", *Guida al diritto*, 2011, p. 63.

VENTORINO, L.: "Convivenza more uxorio dell'ex coniuge ed estinzione del diritto all'assegno divorzile", *Ilfamiliarista.it*, 8 luglio 2019.

VITAGLIANO, C.: "L'instaurazione di una stabile convivenza more uxorio non determina la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno divorzile", *Diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 18 marzo 2022.

